



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot: 511/11/cnc/fta

Roma, 23 settembre 2011

Al Ministero della Salute  
Lungotevere Ripa, 1  
00153 Roma

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
Via XX Settembre, n. 20  
00187 Roma

A tutti gli Ordini dei Chimici  
Loro Sedi

Oggetto: *Rilascio certificati di analisi chimica – competenze.*

Pervengono a questo Consiglio numerosi quesiti relativi alle competenze richieste dalla legge per il rilascio di certificati di analisi chimica. La domanda necessita che si approfondisca il significato sia del termine “*certificato*” che del termine di “*analisi*”.

A partire dal termine analisi, si deve rilevare che allo stesso vengono dati nell'uso comune due significati totalmente differenti. Il primo significato è legato a quello letterale del termine analisi e quindi a quella serie di processi di scomposizione di un problema, al fine di risolvere lo stesso. Nel caso della chimica il problema è l'identificazione delle specie chimiche in un determinato contesto al fine di rispondere ad un quesito di vario genere. Nel caso in questione si concretizza nell'identificazione certa della composizione del rifiuto, in ragione della sua provenienza e della possibilità dello stesso di essere posto in discarica, stante che il rifiuto in questione rispetti i requisiti previsti dal legislatore atti a garantire che il posizionamento in discarica garantisca un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute.

A tale interpretazione del termine analisi, si oppone l'utilizzo comune di tale termine a far coincidere l'analisi con la somma dei risultati di singole prove, prove che a loro volta possono essere effettuate in conformità di metodi ufficiali o in conformità di metodi unificati. Balza all'occhio che tale interpretazione superficiale non tiene conto di tutta una serie di fattori, che possono condurre il soggetto non esperto ad errate interpretazioni dei risultati delle prove, conducendo peraltro spesso ad uno spostamento della responsabilità, che transita dal professionista al soggetto che senza la necessaria conoscenza delle notizie ancillari può incorrere in gravi errori.

Premesso ciò, risulta evidente il significato di certificazione, ovverosia dell'atto scritto in cui il professionista in virtù delle prove raccolte, siano esse derivanti dall'analisi del ciclo che ha generato il rifiuto e quindi della possibilità o meno che determinate sostanze possono essere presenti oppure dalle risultanze di un metodo analitico, attesta la possibilità del rifiuto di rispondere ai requisiti previsti per il posizionamento in discarica o per altri usi consentiti dalla legge.

La presunta oscillazione giurisprudenziale, circa l'esclusività o meno per il professionista chimico di eseguire le analisi chimiche, risulta ben comprensibile se si tiene conto dei due diversi significati dati alla parola analisi.

Infatti ove il giudice di merito ha inteso per analisi, l'esperimento di un metodo atto ad identificare una o più specie chimiche, quale elemento endoprocedimentale di una più complessa operazione di formazione di un punto di vista, lo stesso ha sempre ritenuto non esclusiva la competenza del chimico nei riguardi di altre professioni, secondo il principio che la prova concorre alla formazione del giudizio definitivo senza essere di per se stessa giudizio. Nel caso in cui invece per analisi si intende la serie di processi atti ad identificare con certezza la presenza o meno di una specie chimica, la giurisprudenza di merito si è pronunciata sull'esclusività del chimico a svolgere tale tipo di attività.

A titolo esemplificativo è stato posto il quesito relativo al rilascio di certificazione analitica per l'ammissibilità in discarica di rifiuti. Il quesito richiama indirettamente il comma quattro dell'articolo 285 del decreto legislativo 152 del 2006 e delle sue successive modifiche ed integrazioni. Dalla lettura di tale comma si deriva quale sia attività richiesta:

"Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto " il legislatore chiede non già la semplice somma di metodi di analisi ufficiali o unificati, presentati nella caratteristica forma del rapporto di prova, ma un'attestazione sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche. A questo punto si delinea il processo analitico nella sua complessità, nel quale la fase certamente più complessa del processo analitico è lo studio preliminare, che deve servire a prelevare un campione rappresentativo, a trasportarlo, conservarlo e a sottoporlo a tutte le indagini necessarie al fine di individuare con certezza (certificare) la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche che il rifiuto possiede che possiederà al momento del conferimento finale. Questa fase si trova in una sfera di competenze che è fuori da quella del perito industriale che ha invece la competenza (D.P.R. 1222/1961 come modificato dal D.M. 264/1995) quale tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo [...]. Come già affermato le metodiche analitiche servono a confermare o meno ipotesi e devono essere applicate ben conoscendo i limiti delle stesse metodiche analitiche, al di là di un approccio fideistico sulla infallibilità del metodo. Pertanto finita la fase di campionamento, il responsabile del procedimento analitico volto ad identificare con certezza la presenza di specie chimiche, deve

- identificare i metodi da applicare al fine di potere rispondere alla domanda posta dal legislatore,
- deve sotto la sua responsabilità delegare eventualmente a terzi (ivi inclusi i laboratori accreditati) l'esecuzione delle prove che ritiene necessarie al raggiungimento dello scopo,
- interpretare criticamente i risultati di tale prove scartando risultati che tra di loro sono chimicamente e scientificamente contrastanti,
- provvedere alla eventuale ripetizione di prove o all'integrazione delle stesse,
- verificare alla luce dei risultati ottenuti che il set di parametri scelti sia esaustivo rispetto al fine che si vuole raggiungere
- ed infine dare un risultato certo.

Ed invero il significato di certificare è proprio questo, compito del Chimico, quando invece la competenza dei periti industriali permette loro solo eventualmente di attestare i risultati analitici attraverso l'attività di refertazione.

che quanto è disposto non sia frutto di disquisizione più o meno dotta, e rinvenibile puntualmente in atti esterni al consiglio nazionale dei chimici.

Per quanto attiene l'importanza del campionamento e la inscindibilità dello stesso dall'analisi, si cita a titolo d'esempio il manuale dell'istituto di ricerca sulle acque sulla limitazione di un metodo certificato. È stato preso in considerazione il metodo unificato UNI-EN 12176 sulla determinazione del pH, tale metodo così si esprime:

”Le sostanze presenti in questo tipo di campioni alla loro concentrazione normale non provocano interferenze significative. Il valore del pH delle sospensioni dipende, in misura notevole, dall'equilibrio dell'anidride carbonica. Si dovrebbe, pertanto, ridurre al minimo la manipolazione dopo il campionamento del fango liquido e dopo la preparazione delle sospensioni. Se nel campione è visibile olio o grasso, prima di effettuare la misurazione lo si dovrebbe eliminare filtrandolo attraverso un tampone di cotone idrofilo (8.9). La presenza di solfuri o di arsenico può avvelenare l'interfaccia in vetro dell'elettrodo.

Per la misurazione di fanghi che si presume abbiano un pH elevato, si dovrebbero usare elettrodi a basso "errore alcalino".

Nota 1

Gli elettrodi a vetro normalmente reagiscono agli ioni di sodio a valori del pH superiori a 9. Ciò può provocare errori nella misurazione dei valori del pH di campioni come i fanghi condizionati con calce.

Nota 2

Sulla superficie degli elettrodi per pH può formarsi una pellicola dovuta a olio o grasso. Ciò può portare a errori nei risultati della misurazione. Anche le sostanze inorganiche che formano pellicole possono interferire se non vengono rimosse dagli elettrodi per pH fra una rilevazione e l'altra.

Nota 3

Se i campioni di fango vengono prelevati da un digestore, dal digestore può fuoriuscire del gas che provoca variazioni del tenore di anidride carbonica, il che può portare a errori nei risultati della misurazione.”

Sostanzialmente tutti questi metodi presentano limiti pertanto solo il responsabile del procedimento analitico può arrivare ad una conclusione, considerato che ad esempio il laboratorio che ha svolto la prova del pH, può non avere svolto alcuna prova sulla presenza del sodio, o dell'arsenico o di solfuro e quindi non essere nelle condizioni di verificare l'insorgenza di un problema.

Da quanto esposto la produzione di un certificato, non corrisponde alla somma dei rapporti di prova, che sono appunto prove endoprocedimentale atte a condurre ad una conclusione finale sulla natura del rifiuto, sulla sua composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche. Sembra superfluo addentrarsi su aspetti quali la composizione del rifiuto che in modo evidente è determinata dall'insieme di indagini visive, studio del ciclo da cui il rifiuto proviene, dati analitici e previsione dell'evoluzione dello stesso a seguito di reazioni chimiche spontanee o mediate attività di organismi di vario genere. Per tale motivo la certificazione è certamente un atto d'intelletto e ricade per quanto esposto nella specifica ed esclusiva competenza del Chimico.

Stante che il legislatore ha ritenuto, tramite il decreto presidente della Repubblica 328 del 2001, che il laureato triennale possa accedere allo status professionale di chimico junior, o allo stato professionale di perito chimico, non idoneo a potere percorrere un processo analitico privo di qualsiasi restrizione, limitando lo stesso ad una esecuzione consapevole delle metodiche analitiche ufficiali o unificate nelle superiori considerazioni, sta all'avviso di questo Consiglio Nazionale dei Chimici che le capacità analitiche e di giudizio che sottendono la emissione di un certificato di analisi sia attività riservata ai Chimici laureati lasciando al perito industriale la possibilità di esecuzione delle analisi chimiche e la loro refertazione ovvero la semplice trascrizione del risultato analitico.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Prof. Chim. Armando Zingales

